

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5682 del 24/10/2017
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI IMOLA (BO)_ COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C._PRATICA BO05A0084
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5847 del 20/10/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di V.I.A);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);
- la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);
- la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia–Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 100 del 26/09/2017 con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “Progetto Demanio Idrico” ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001.

DATO ATTO che con domanda prot. n.90734 del 28 ottobre 2005, Cooperativa Ceramica d’Imola s.c.a.r.l., c.f. 00286900378, con sede legale a Imola (BO), via Vittorio Veneto n.13, ha richiesto il rinnovo di concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 11633 del 18/08/2005 (cod. BO05A0084);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo:

- prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente una profondità di m. 51 dal piano di campagna;
- ubicazione del prelievo: Comune di Imola (BO), via Correcchio n.32, su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio n. 108, mapp. n. 4; coordinate UTM RER X=716257; Y=917948;
- portata massima di esercizio pari a 10,2 l/s e portata media pari a 6,34 l/s;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 200.000 mc/annui;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;

DATO ATTO che:

- la domanda di rinnovo è stata presentata entro il termine di scadenza stabilito dalla determinazione 11633 del 18/08/2005;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso industriale;
- il canone per l'anno 2017 è quantificato nella misura di euro 2.071,67;
- per i canoni 2016 e 2017 sono stati erroneamente versati rispettivamente euro 2.100,60 ed euro 2.102,70 per cui la differenza di euro 62,03 rispetto a quanto dovuto sarà scorporata dal canone 2018;
- in corso di istruttoria di rinnovo sono stati acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato degli acquiferi sotterranei profondi, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente e di cui già usufruisce (rete acquedottistica e canale Emiliano Romagnolo);

PRESO ATTO DEL PARERE ESPRESSO DAI SEGUENTI ENTI:

- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (PGDG/2017/0007162 del 05/07/2017) che ha espresso parere favorevole alla concessione subordinatamente al rispetto di determinate prescrizioni dettate nell'art.4 del disciplinare, allegato al presente atto e sua parte integrante;

DATO ATTO CHE questa Amministrazione ha richiesto il parere di competenza alla Città Metropolitana di Bologna e che tale parere non è pervenuto per cui si è ritenuto di procedere indipendentemente dall'espressione dello stesso, ai sensi dell'art.16 della L.241/90 (richiesta parere in data 16/05/2017 prot. PGDG/2017/0005087);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 26 dicembre 2005, la somma pari a euro 161,00 per le spese di istruttoria nonché euro 87,00 in sede di reiterazione dell'istanza;
- è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- ha versato, in data 16/10/2017, la somma pari a euro 293,07 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 24/11/2005 pari ad euro 1.778,60, per un

totale di euro 2.071,67 a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Cooperativa Ceramica d'Imola s.c., C.F. 00286900378/P.IVA 00498281203, con sede legale a Imola (BO), via Vittorio Veneto n.13, il rinnovo di concessione della derivazione di acqua pubblica sotterranea di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m. 51 dal piano di campagna;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Imola (BO), via Correcchio n.32, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 108, mapp. n. 4; coordinate UTM RER X=716257; Y=917948;
 - portata massima di esercizio pari a 10,2 l/s e portata media pari a 6,34 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 200.000,00 mc/annui;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31 dicembre 2026**;
3. di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2017 è pari ad euro 2.071,67 e la differenza pagata in eccesso rispetto a quanto dovuto, pari ad euro 62,03, sarà detratta dall'importo dovuto per il canone 2018;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto che contiene le prescrizioni che regolano il rapporto concessorio;
5. di dare atto che:
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento e saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
 - i canoni annuali successivi all'anno 2017 dovranno essere versati sul conto corrente indicato dalla SAC – Struttura Autorizzazioni Concessioni competente per territorio;

- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio delle procedure per il recupero del credito e il mancato pagamento di due annualità è causa di decadenza del titolo concessorio;
6. di dare inoltre atto che:
- l'importo versato ad integrazione del deposito cauzionale già costituito è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 07060;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04615;
 - l'importo versato per il canone 2017 e quelli relativi ai successivi canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del Bilancio regionale n. 04315;
7. di dare inoltre atto che:
- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
 - tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disciplinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;
8. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
9. di assegnare il termine di 30 giorni dalla notifica per la sottoscrizione del disciplinare mediante firma digitale ed il successivo invio del provvedimento a questa Agenzia mediante posta elettronica certificata;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto sul BURERT del presente atto;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;

13. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
14. che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per le controversie concernenti i canoni, ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933.

IL RESPONSABILE

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione rilasciata a Cooperativa Ceramica d'Imola s.c., con sede legale a Imola (BO), via Vittorio Veneto n.13, C.F. 00286900378/P.IVA 00498281203, per il prelievo di acqua pubblica da corpo idrico sotterraneo mediante opera fissa (domanda di rinnovo prot. n.90734 del 28 ottobre 2005, cod. Sisteb BO05A0084).

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente una profondità di m. 51,00 dal piano di campagna, dotato di avampozzo, con tubazione di rivestimento in acciaio del diametro interno di mm 229, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 8,10 dotato di filtri alla profondità da 42 a 48 metri.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Imola (BO), via Correcchio n.32, su terreno di proprietà del richiedente, censito al foglio n. 108, mappale n.4; coordinate UTM RER X=716257; Y=917948.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 10,20 l/s e di portata media pari a 6,34 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 200.000,00 mc.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale ed in particolare come materia prima per la preparazione dell' impasto, degli smalti e dei colori, per il raffreddamento di varie apparecchiature e dei cogeneratori e per il lavaggio degli attrezzi. L'azienda dispone di un impianto di riciclaggio dell'acqua che dapprima è utilizzata per le attività che richiedono limpidezza e pulizia poi viene riciclata nelle fasi di preparazione impasto ove la qualità richiesta è inferiore. Parte di essa viene avviata al depuratore e una volta depurata viene riutilizzata alla pari dell'acqua emunta; ciò ha consentito di ridurre i consumi e di azzerare lo scarico.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide del Santerno-confinato inferiore (2510ER-DQ2-CCI).

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Ai sensi dell'art. 95, d.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo per tutta la durata della concessione e ad inviare i risultati delle misurazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.
3. **Stato delle opere** – Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa

determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

PRESCRIZIONI/CONDIZIONI CONTENUTE NEL PARERE DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

“Il pozzo è riferibile all'Acquifero della Conoide del Fiume Santerno. Dai dati attualmente in uso deriva che la velocità di subsidenza locale è di circa -0,25 cm/anno, mentre lo stato idrogeologico è in deficit moderato e il trend è negativo.

Per quanto sopra riportato, sulla base dei “Criteri per il rilascio dei pareri per il prelievo di acque pubbliche sotterranee ai sensi del D.Lgs. n.152 del 2006, Art.96 e del Regolamento Regionale n.41 del 2001”, approvati dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del Reno nella seduta del 25 marzo 2014, la richiesta inoltrata risulta non compatibile in relazione allo stato del bilancio idrogeologico.

Tuttavia, trattandosi di concessione preferenziale, ovvero di concessione in essere antecedente al 1999, qualora la Struttura in indirizzo ritenga che ci siano le condizioni per assentire tale istanza, la concessione potrà essere esercitata subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni, definite allo scopo di verificare gli impatti e acquisire dati sullo stato del bilancio idrogeologico dell'acquifero oggetto di prelievo:

- dovrà essere installato e regolarmente mantenuto un dispositivo per la misurazione dei volumi di acqua derivati;
- dovrà essere effettuata la misurazione in continuo del livello della falda;
- non potranno essere autorizzati aumenti dei volumi da prelevare rispetto a quelli già concessionati.

I dati relativi alle suddette misure dovranno essere trasmessi annualmente alla SAC di Bologna.

Si chiede inoltre che venga evidenziata la necessità di mettere in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del PTA, in considerazione dell'esigenza di ridurre gli emungimenti da falda.

Infine, per raggiungere/mantenere l'obiettivo "buono al 2021" fissato dalla Direttiva 2000/60/CE per il corpo idrico interessato dai prelievi, si chiede che al momento del rinnovo, come previsto dalla DGR RER 787/2014, costituiscano criterio preferenziale per la concessione la presenza di sistemi volti al risparmio idrico (es. bacini di raccolta, riutilizzo delle acque, rete drenante, ecc.)."

ARTICOLO 5

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il **31 dicembre 2026**.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciarvi, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non

abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
4. L'importo del canone è soggetto a rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'Istat alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibera di giunta regionale ai sensi dell'art. 8, L.R. 2/2015.
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare, ai sensi dell'art. 32, R.R. 41/2001. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ARTICOLO 8

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. Fermo quanto previsto al punto 1. l'Amministrazione concedente può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di
legale rappresentante di _____

C.F. _____, presa visione in data ____/____/____ del presente
disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il legale rappresentante

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.